

## COMPARTI STATO / SCUOLA STATALE: personale a tempo determinato

Nei precedenti spunti richiamati in questa rubrica abbiamo riassunto tutta una serie di "adempimenti pensionistici" previsti per il personale appartenente ai comparti stato / scuola statale.

Solitamente si ritiene che tali procedure siano previste e possibili esclusivamente per i soggetti in servizio a tempo determinato (il c.d. "personale di ruolo").

Di fatto, però, non è così in quanto, a prescindere dalla "posizione giuridica" (ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato) le *procedure pensionistiche* si riferiscono alla tipologia di iscrizione pensionistica (cioè dove "verso la contribuzione").

Approfittiamo della "Nota Operativa INPDAP" 17 febbraio 2005 – riferita al personale "non di ruolo" appartenente al comparto della scuola statale per:

- ✓ fare un po' di cronistoria
- ✓ fare "il punto sulla questione"

### Un po' di cronistoria

1. La [Legge 6 dicembre 1966, n. 1077](#) (pubblicata in GU 20 dicembre 1966, n. 319) detta disposizioni in merito all' "*Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo*" prevedendo:
  - a. all'art.1 che "*Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di reversibilità per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonché, le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura<sup>1</sup> per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio*".
  - b. All'art.2 viene prevista la possibilità del "riscatto del servizio civile non di ruolo prestato presso Pubbliche Amministrazioni con contribuzione INPS"<sup>2</sup>.
  - c. Il medesimo art. 2 dispone, inoltre – per il personale in questione, la riscattabilità del "corso di laurea".
  - d. L'art.4 PRECISA che "*Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, nonché, del*

---

<sup>1</sup> Il "rimborso delle spese di cura è stato soppresso" dal 1° gennaio 2006

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore del DPR 29.12.1973, n.1092, i predetti periodi sono diventati "computabili – gratuitamente – a domanda" ai sensi degli artt. 11 e 12 del citato DPR

*personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero".*

2. Fino al 31 dicembre 1987 il personale supplente "... assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno..." appartenente al comparto della scuola statale era assicurato all'INPS. Conseguentemente i riferimenti legislativi afferenti la materia pensionistica erano quelli generalmente riguardanti i lavoratori privati (e, ovviamente, senza alcuna contribuzione ai fini della "buonuscita ENPAS" ... ma questa è un'altra storia...).
3. Il personale con nomina annuale decorrente dall'inizio dell'anno scolastico (coloro che, cioè, prestavano un **anno intero** di servizio) era assicurato in conto "entrata Tesoro" (ora INPDAP ...) (Legge 6 dicembre 1966, n.1077).
4. Il personale che veniva assunto a tempo indeterminato (gli ex *Incaricati a Tempo Indeterminato*), che, precedentemente al C.C.N.L. 04.08.1995 si distingueva dal personale di ruolo, era parimenti assicurato in conto "entrata Tesoro".
5. Per il personale di ruolo – ovviamente – la contribuzione pensionistica era versata in conto "entrata Tesoro".

L'art. 24/15° comma della legge 11 marzo 1988, n.67 ha disposto che, **a decorrere dal 1° gennaio 1988**, il personale *supplente* delle scuole statali di istruzione primaria, secondaria e artistica, assunto per un periodo inferiore all'anno, sia assoggettato alle ex ritenute in conto entrate del Tesoro.

Ciò significa che, a partire dalla data predetta (01.01.1988), per **tutto** il personale non di ruolo / a tempo determinato appartenente al comparto della scuola statale la contribuzione pensionistica non viene più versata all'INPS ma, bensì, a quello che ora (... dal 1966) è l'INPDAP - Gestione dei Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato (GTPDS).

In breve – quindi - anche il personale "non di ruolo assicurato INPDAP (poteva (può), attivare tutti quei procedimenti che possono costituire una posizione contributiva presso l'INPDAP – GTPDS.

## **Il "punto"**

Quali sono queste procedure?

Riassumiamone brevemente alcune:

1. riscatto della durata legale del corso laurea.
  - a. Tale riscatto era permesso dall'art. 13 del DPR n. 1092/73 per coloro i quali il titolo di studio fosse stato richiesto per lo svolgimento della mansione oggetto dell'incarico.
  - b. Dal 12 luglio 1997 l'art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997 la medesima facoltà è stata estesa "a tutti gli assicurati" a prescindere, quindi, dalla "clausola" di cui al punto precedente. Ovviamente il riscatto in questione, previsto dalla data predetta, prescinde dalla data di conseguimento del titolo (prima o dopo il 12 luglio 1997).

- c. Il periodo in questione è riscattabile "in tutto o in parte".
2. Computo artt. 11 e 12 DPR n. 1092/73. Le norme prevedono la valutazione (gratuita) – a domanda - dei periodi di servizio resi allo Stato (art. 11) ovvero ad enti locali o enti di diritto pubblico (art. 12) per i quali sia stata effettuata contribuzione INPS.
  3. Ricongiunzione art 2 Legge 7 febbraio 1979, n. 29. La norma permette di ricongiungere (trasferire....) all'INPDAP tutta la contribuzione accreditata (di norma) all'INPS o all'ENPALS. Ovviamente l'operazione va letta in modo distinto rispetto alla (eventuale) contribuzione INPS richiamata nel punto precedente in quanto l'operazione di ricongiunzione art. 2 L.29/79 - normalmente – è onerosa.
  4. Ricongiunzione art. 1 Legge n. 45/1990. Permette di ricongiungere all'INPDAP la contribuzione accreditata presso le casse dei liberi professionisti.
  5. Accredito figurativo e/o riscatto di periodi di maternità intervenuti NON in costanza di attività lavorativa.
  6. Versamenti di contribuzione volontaria e/o riscatti riferiti a periodi particolari (lavoro estero in paese "non convenzionato"; periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di discontinuità, ecc....).

A seconda della norma di riferimento sono (o possono essere) previsti specifici requisiti: sono gli stessi che si riferiscono al "personale di ruolo" e quindi possiamo riferirci, a nostra volta, a quanto scritto nei numeri precedenti .... e nei numeri che verranno.

Per quanto attiene l'accesso ai trattamenti di pensione di anzianità, vecchiaia e inabilità il personale in servizio a tempo determinato può vantare gli stessi diritti del personale in servizio a tempo indeterminato.

La questione è esaurientemente riassunta nella [Nota Operativa nr.10 INPDAP](#) datata 17 febbraio 2005 alla quale si rinvia.